

zetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 31 gennaio 2007.

LONZI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 5 febbraio 2007 al n. 3.

Allegato A generale

DECRETO LEGISLATIVO 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 1999/105/CE
RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
DEI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

Criteria e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione

Il decreto legislativo ha abrogato la legge n. 269/73 e ha modificato in parte i criteri e modalità per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione; pertanto in adeguamento al decreto legislativo n. 386/2003 le nuove disposizioni regionali relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione sono le seguenti:

— chiunque intenda produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386/2003, oltre alle ulteriori specie della macchia mediterranea elencate nell'allegato B al presente decreto, deve chiedere apposita licenza alla Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B. 1, organismo ufficiale, in conformità allo schema (modello 1); tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo;

— il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata da uno o più titoli tra i seguenti:

- attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o una ditta vivaistico-forestale;
- attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o ente pubblico operante nel settore;
- laurea in scienze agrarie, forestali e equipollenti;
- diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

Si prescinde dai sopracitati requisiti qualora la persona fisica o giuridica sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (comparto forestale) rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in base al decreto del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 16 febbraio 2001.

Chiunque intenda rinnovare una licenza rilasciata dalla Camera di commercio competente per provincia oppure dalla prefettura o subentrare nella licenza rilasciata (in caso di morte o abbandono attività del titolare), deve fare domanda in conformità allo schema (modello 1 bis); tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo.

La domanda (modello 1 e 1 bis) deve essere accompagnata da una relazione tecnica ed economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda (modello 2).

Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa dei requisiti tecnico-professionali e visita di accertamento, da parte del tecnico regionale incaricato, con esito favorevole sarà rilasciata la licenza (modello 3). In caso di richiesta di documenti integrativi sono sospesi i termini di rilascio della licenza, fino al ricevimento della documentazione; il rilascio della licenza è soggetto alla normativa sull'imposta di bollo.

Il titolare della licenza è tenuto alla compilazione e predisposizione dei seguenti documenti:

- registro di carico e scarico secondo il modello stabilito dalla Regione, sotto forma cartacea o informatica, col relativo frontespizio recante l'intestazione (modello 4); ciò finché sarà predisposto un nuovo modello sulla base delle indicazioni della commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 386/2003;
- planimetria con ubicazione dei terreni destinati a vivaio o commercio (magazzino-deposito);
- denuncia, entro 31 dicembre di ciascun anno, alla Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale, della consistenza del materiale forestale di moltiplicazione esistente;
- etichetta o cartellino compilati in tutte le sue parti che individuino le partite omogenee di materiale forestale di moltiplicazione, sia in deposito o durante le movimentazioni (modelli 5 e 5 bis), sia in campo (aiuola - appezzamento) (modello 6).

Il titolare della licenza è tenuto altresì all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria.

Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato da "certificati principali d'identità"

rilasciati dalla Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale che ne comprovino la provenienza o l'identità clonale. I certificati principali di identità, predisposti secondo i modelli stabiliti con il decreto legislativo n. 386/2003, vengono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'importazione di materiale forestale di moltiplicazione a fini produttivi e commerciali, riservata alle ditte in possesso di licenza, deve essere autorizzata dalla Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale ed essere accompagnata da certificato di provenienza e/o di identità clonale rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine.

Coloro che sono autorizzati a produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali sono iscritti nel "Registro regionale dei produttori di materiali forestali"; il registro è approvato con decreto del dirigente preposto all'organismo di controllo.

Fino a quando il dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale, non istituisce il Registro regionale dei materiali di base, è ammessa la raccolta (preventivamente autorizzata secondo il mod. 7 bis) di materiali forestali di moltiplicazione afferenti alle specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo n. 386/2003 e presenti nel territorio della Regione Sicilia.

La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita ai soli titolari di licenza, o incaricati dagli stessi.

Sono inoltre autorizzati alla raccolta l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, gli istituti universitari, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i centri nazionali per la conservazione della biodiversità, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

La raccolta è subordinata alla preventiva comunicazione alla Regione siciliana, Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, servizi tecnici, U.O.B.1, organismo ufficiale (modello 7 da usare dopo l'istituzione del registro dei materiali di base).

La successiva comunicazione di avvenuta raccolta (modello 8) con la contestuale richiesta del "certificato principale d'identità" e il suo rilascio sono soggetti alla normativa sull'imposta di bollo.

Allegato B

ELENCO DELLE ULTERIORI SPECIE ARBOREE
(ART. 1, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 386/2003)
SOGGETTE ALLE MEDESIME DISPOSIZIONI DELLE SPECIE
DI CUI ALL'ALLEGATO 1, DECRETO LEGISLATIVO N. 386/2003

Specie della macchia mediterranea

Nome comune	Nome botanico
1) Agrifoglio	Ilex aquifolium
2) Alaterno	Rhamnus alaternus
3) Alloro	Laurus nobilis
4) Carrubbazzo	Anagyris foetida
5) Carrubo	Ceratonia siliqua
6) Corbezzolo	Arbutus unedo
7) Erica arborea	Erica arborea
8) Fillirea	Phillyrea latifolia e Ph. angustifolia
9) Ginepro fenicio	Juniperus phoenicea
10) Ginepro ossicedro	Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa
11) Ginestra dei carbonai	Cytisus scoparia
12) Ginestra dell'Etna	Genista aetnensis
13) Ginestra odorosa	Spartium junceum
14) Lentisco	Pistacia lentiscus
15) Mirto	Myrtus communis
16) Oleandro	Nerium oleander
17) Olivastro	Olea europea var. oleaster
18) Palma nana	Chamaerops humilis
19) Quercia della Palestina	Quercus calliprinos
20) Quercia spinosa	Quercus coccifera
21) Rosmarino	Rosmarinus officinalis
22) Salice pedicellato	Salix pedicellata
23) Salicone	Salix caprea
24) Tamerice	Tamarix spp.
25) Tasso	Taxus baccata
26) Terebinto	Pistacia terebinthus
27) Viburno tino	Virbunum tinus
28) Zelcova	Zelcova sicula
29) Timo	Thymus spp.

3) Locali da adibire alla preparazione, deposito e conservazione del prodotto:

Tipo	N.	Superficie (mq.)	Stato d'uso
.....
.....
.....
.....

4) Attrezzature meccaniche per la lavorazione dei terreni, la coltivazione e la preparazione del materiale:

Tipo	N.	Kw.	Stato d'uso
.....
.....
.....
.....

5) — n. dipendenti a tempo determinato

— n. dipendenti a tempo indeterminato

6) — produzione vivaistica forestale destinata al mercato nazionale in %

— produzione vivaistica forestale destinata al mercato estero in %

7) — altre informazioni

Data

Firma

Modello 3

Marca
da bollo

LICENZA PER LA PRODUZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE
E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 386/2003, N. /ANNO

Il dirigente preposto

— vista la domanda inoltrata dalla ditta
in data intesa ad ottenere la licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione
e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003;

— visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla commercializza-
zione dei materiali forestali di moltiplicazione";

— verificata la presenza della documentazione e delle informazioni richieste;

— constatato che la documentazione e le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti obbligatori;

— viste le risultanze del controllo in loco effettuato in data

rilascia

alla ditta, codice
fiscale partita I.V.A. avente sede nel comune di,
via

la presente licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplica-
zione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 386/2003.

Palermo, li

Il dirigente preposto

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Specie arboree soggette alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 386/2003, art. 5

Ragione sociale o nome e cognome del titolare
Partita I.V.A., codice fiscale
Il presente registro si compone di n. pagine numerate dal n. al n.
Palermo, li

Timbro e firma

REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Strobili, infruttescenze e frutti forestali

Ditta Anno

Table with columns: N. d'ordine delle singole partite, ESTREMI DELLA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO (Numero, Data, Ufficio), DATA (Mese, Giorno), ESTREMI DEL CERTIFICATO PRINCIPALE DI IDENTITA' (Numero, Data, Località e numero del bosco), Anno di raccolta, Destinazione (2), N. essiccamento o estrazione a freddo, SPECIE E QUANTITA' (Carico, Scarico, Esistenze).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Legenda*Strobili, infruttescenze e frutti forestali*

1) Per i frutti forestali da Paesi al di fuori dell'Unione europea indicare il luogo di origine e l'altitudine; in caso di approvvigionamento indiretto indicare lo stabilimento o la ditta che ha fornito il materiale.

2) Scaricare il materiale ogni qual volta si procede alla lavorazione per l'estrazione del seme; nel caso che il materiale venga ceduto ad altri indicare l'ente, stabilimento o ditta che lo riceve.

3) Usare sempre kg. oppure sempre hl.

Semi destinati alla produzione di postime

1) Per i semi estratti da frutti forestali; non necessario per le specie da cui si raccolgono direttamente i semi.

2) Per il materiale proveniente da Paesi al di fuori dell'Unione europea indicare il luogo di origine e l'altitudine; in caso di approvvigionamento indiretto indicare lo stabilimento o la ditta che ha fornito il materiale.

3) Ente, stabilimento, ditta o privato a cui è stato ceduto il materiale di propagazione; in caso di impiego diretto specificare la destinazione dello stesso materiale.

Piantine forestali e parti di piante

1) Per i materiali provenienti da Paesi al di fuori dell'Unione europea nonché per le parti di piante, indicare il luogo di origine e l'altitudine; in caso di approvvigionamento indiretto indicare lo stabilimento o la ditta che ha fornito il materiale.

2) Ente, stabilimento, ditta o privato a cui è stato ceduto il materiale di propagazione; in caso di impiego diretto specificare la destinazione dello stesso materiale.

Modello 5

CARTELLINO DEL PRODUTTORE – PIANTE

Facciata anteriore

Regione Sicilia Dipartimento foreste Decreto legislativo n. 386/2003	
Ditta	
Licenza n.	
Specie/sottospecie/varietà/nome botanico	
Nome comune	
Provenienza (*)	RRMB n.
Clone (*)	
Vivaio di coltivazione (località)	
Età	quantità

(*) Cancellare se non interessa

Facciata posteriore

Certificato principale d'identità n. / del
Partita n. data del registro di carico e scarico
Caratteri biometrici medi (*):
— altezza (H)
— diametro del colletto (D)
— rapporto H/D
— volume pane di terra
— modello del contenitore di allevamento

(*) Cancellare se non interessa

Modalità: vedi artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 386/2003.

Materiale: le etichette o cartellini possono essere di qualsiasi materiale purchè integri e ben leggibili.

Colore di fondo: giallo per materiale "identificato alla fonte"; verde per materiale "selezionato"; rosa per materiale "qualificato"; blu per materiale "controllato".

CARTELLINO DEL PRODUTTORE – SEMI

Facciata anteriore

Regione Sicilia Dipartimento foreste Decreto legislativo n. 386/2003	
Ditta	
Licenza n.	
Specie/sottospecie/varietà/nome botanico	
Nome comune	
Provenienza	RRMB n.
Quantità kg.	

Facciata posteriore

Certificato principale d'identità n. /	del
Partita n. data	del registro di carico e scarico
Purezza	
Peso da 1.000 semi	;
facoltà germinativa dei semi puri	;
Numero semi vitali per kg.	;
Trattamento del seme	

Modalità: vedi artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 386/2003.

Materiale: le etichette o cartellini possono essere di qualsiasi materiale purchè integri e ben leggibili.

Colore di fondo: giallo per materiale "identificato alla fonte"; verde per materiale "selezionato"; rosa per materiale "qualificato"; blu per materiale "controllato".

CARTELLINO DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE IN CAMPO

Specie/sottospecie/varietà/clone
Provenienza
Origine
Certificato principale d'identità n. /
Anno di maturazione dei semi
Data di semina
Data di trapianto

chiede

che venga rilasciato il "certificato principale d'identità" per i materiali sopraelencati.

Data

Firma

(2007.8.509)084*

DECRETO 20 febbraio 2007.

Autorizzazione per il mutamento di destinazione di un terreno appartenente al demanio civico del comune di Bronte.**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge 16 giugno 1927, n. 1766, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 26 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 789 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il testo unico approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Viste la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, sulle norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P.R.S. n. 4031 del 9 ottobre 2006, che conferisce l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste al dott. Dario Cartabellotta;

Vista l'istanza n. 1741 dell'8 agosto 2006, con la quale il comune di Bronte (CT) ha manifestato l'esigenza di dovere ampliare la zona già destinata ad area per il P.E.E.P. in contrada Sciarra S. Antonio, al fine di potere destinare a tale scopo alcuni terreni da assegnare a cooperative edilizie che hanno avuto finanziati i relativi programmi costruttivi;

Vista l'ordinanza commissariale n. 33164 R.C. del 16 novembre 2006, con la quale è stata assegnata a cat. a) bosco e pascolo permanente l'area estesa mq. 155.000 compresa nel fg. 83, p.la 700 (ex 395/P) del comune di Bronte, ad eccezione di una porzione marginale di circa mq. 250,00 occupata, per la quale e per una più ampia superficie è stata presentata domanda di legittimazione dell'immobile;

Vista la nota commissariale n. 2592 del 16 novembre 2006, con la quale è stato espresso parere favorevole al mutamento di destinazione dell'area sopra citata;

Considerato che l'ordinanza commissariale n. 33164 R.C. del 16 novembre 2006 è stata pubblicata all'albo pre-

torio del comune di Bronte dal 6 dicembre 2006 al 5 gennaio 2007 e che non sono pervenute opposizioni nei termini di legge;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la volontà espressa dall'amministrazione comunale di Bronte (CT), concedendo l'autorizzazione al mutamento di destinazione dell'area sopra citata, al fine di potere destinare a tale scopo alcuni terreni da assegnare a cooperative edilizie che hanno avuto finanziati i relativi programmi costruttivi;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In accoglimento dell'istanza del comune di Bronte (CT) dell'8 agosto 2006 di cui alle premesse, è autorizzato il mutamento di destinazione del terreno appartenente al demanio civico del comune di Bronte (CT), esteso mq. 155.000, ricadente in contrada Sciarra S. Antonio ed individuato in catasto al foglio di mappa 83, particella 700 (ex 395/P) del comune di Bronte, identificato in rosso nella planimetria che costituisce parte integrante del presente decreto, da destinare ad ampliamento della zona P.E.E.P.

Art. 2

Il comune di Bronte (CT) è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie, che hanno avuto finanziati i relativi programmi costruttivi, le aree ricadenti nel terreno di cui all'art. 1), individuate, nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici, come lotti destinati ad insediamenti di edilizia economica e popolare e rispondenti, pertanto, a interessi generali e collettivi della popolazione residente.

Art. 3

Qualora venisse meno l'utilizzazione del sopra citato terreno per l'attuazione del P.E.E.P., si provvederà, con apposito decreto dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, a stabilirne la nuova destinazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con esclusione degli allegati.

Palermo, 20 febbraio 2007.

CARTABELLOTTA

(2007.9.565)048